

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Iniziativa popolare federale

„per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliera)“

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliera)“, presentata il 28 maggio 1998;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliera)“, presentata il 28 maggio 1998, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP³) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS 161.1; RU 1997 753

2 RS 161.11; RU 1997 761

3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Beer	Charles	Petits Prés	8	1226	Thônex
2.	Brunner	Christiane	avenue Krieg	34	1208	Genève
3.	Cavalli	Francesco	via Querce	1	6612	Ascona
4.	Fasel	Hugo	Juraweg	9	1717	St. Ursen
5.	Favre	Eric	Route d'Ornone		1965	Savièse
6.	Gross	Jost	Schellenberg- strasse	7	8535	Herdern
7.	Kern	Karl	Soligänterstrasse	37	8180	Bülach
8.	Koch	Ursula	Predigerplatz	2	8001	Zürich
9.	Leuenberger	Ernst	Käppelhofstrasse	4	4500	Solothurn
10.	Maury Pasquier	Liliane	rue du Cercle	12	1201	Genève
11.	Meyer	Martin	Eichholzstrasse	16A	3027	Bern
12.	Micheli	Jacques	chemin du Village	32	1012	Lausanne
13.	Nova	Colette	Husmattstrasse	2	3123	Belp
14.	Pedrina	Vasco	Sihlramstrasse	8	8002	Zürich
15.	Rechsteiner	Paul	Davidstrasse	45	9000	St. Gallen
16.	Robbiani	Meinrado	via Lucino	55	6932	Breganzona
17.	Roth Bernasconi	Maria	Fauvettes	20	1212	Grand- Lancy
18.	Ruchti	Hans-Ueli	Erlenuweg	8 B	3110	Münsingen
19.	Saurer	Andreas	route du Prieur	16	1257	Genève
20.	Schmid	Odilo	Rhonesandstrasse	2	3900	Brig
21.	Schüepp	Doris	Stationsstrasse	39	8003	Zürich
22.	Steiger	Hannes	Niederamtstrasse	49	4632	Trimbach
23.	Thanei	Anita	Neudorfstrasse	16	8050	Zürich
24.	Tirefort	Christian	rue du Lignon	42	1219	Genève

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliera)“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Unione sindacale svizzera USS, segreteria: Signora Colette Nova, casella postale 64, 3000 Berna 23, e pubblicata nel Foglio federale del 16 giugno 1998.

2 giugno 1998

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

**Iniziativa popolare federale
„per un reddito assicurato in caso di malattia
(Iniziativa indennità giornaliera)“**

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34^{bis} a (nuovo)

¹La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione per le indennità giornaliere in caso di malattia.

²In merito, si attiene in particolare ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Le persone non assicurate obbligatoriamente possono aderirvi a condizioni adeguate;
- b. i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro lavoratori presso un assicuratore ammesso dalla legge. La scelta dell'assicuratore deve essere effettuata con il consenso degli assicurati. L'assicurazione deve essere praticata secondo il principio della mutualità;

- c. l'indennità giornaliera versata in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia ammonta almeno all'80 per cento del guadagno assicurato. Quest'ultimo corrisponde almeno a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essa è versata a decorrere dal 31° giorno di malattia durante almeno 730 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi. Per i disoccupati che si trovano soggetti al termine quadro previsto per la riscossione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le indennità giornaliere corrispondono almeno a quelle dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante i primi 30 giorni di malattia, il datore di lavoro versa il salario. L'inizio del versamento dell'indennità giornaliera può essere ulteriormente differito in base a un accordo contrattuale o a un disciplinamento di diritto pubblico che garantisca il versamento del salario da parte del datore di lavoro;
- d. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi è a carico del rispettivo datore di lavoro o dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- e. è instaurata una compensazione dei rischi.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Se la legge d'esecuzione concernente l'articolo 34^{bis} a non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, per la stessa scadenza il Consiglio federale disciplina l'assicurazione per le indennità giornaliere mediante ordinanza.

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), la Gastrosuisse ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore per esercente. Il regolamento previsto dovrà sostituire quello vigente dal 24 gennaio 1983.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene il disegno a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

16 giugno 1998

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia
Formazione professionale

0175

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.06.1998
Date	
Data	
Seite	2520-2526
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 328

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.